

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
127-1/2025



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE

IL COLLEGIO:

Dottoressa	Giuseppina Valiante	Presidente rel.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Federica Felaco	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

LETTO IL RICORSO FORMULATO DA

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] al [REDACTED], quale persona fisica nonché nella propria qualità di Titolare della Ditta Individuale denominata [REDACTED] già [REDACTED] con sede in [REDACTED], al [REDACTED] (C.F.: [REDACTED], P.IVA [REDACTED]);

RICORRENTE

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII

Con ricorso depositato in data 30.06.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dallo squilibrio fra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La debitrice istante rappresentava di: volersi avvalere della procedura della liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277 in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa; di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall'art. 65 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza; di non essere stato sottoposto a nessuna procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni; di non potersi considerare "consumatore" nell'accezione di cui all'art. 2 lett. e) CCII, atteso che l'indebitamento ha natura mista, pertanto derivante anche da attività imprenditoriale relativa alla Ditta Individuale [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]).

Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: lo stato di disequilibrio finanziario in cui attualmente si trova l'istante appare verosimilmente una diretta conseguenza di fattori esogeni, ascrivibili a una storia familiare traumatica. Tale contesto ha indotto l'istante ad avviare, all'età di soli 20 anni, una attività imprenditoriale nel settore edile mediante la formale costituzione



di una ditta individuale, nonostante l'assenza di qualsivoglia competenza in ambito amministrativo, gestionale e operativo nel settore di riferimento, tra l'altro, in una situazione di disgregazione del nucleo familiare. Da ciò sono derivati rilevanti problemi di natura personale, psicofisica e neuropsichiatrica della istante [REDACTED] [REDACTED] come comprovato dalla documentazione clinica prodotta. Invero, nel corso degli anni, [REDACTED] è altresì diventata madre [REDACTED]

[REDACTED]. Tale circostanza ha ulteriormente aggravato la già precaria condizione di vulnerabilità personale e sociale dell'istante.

Pertanto, l'attività d'impresa, avviata formalmente a nome della [REDACTED] non è mai stata gestita in autonomia dall'istante, bensì interamente controllata e condotta [REDACTED], in qualità di direttore tecnico sin dall'1.04.2012, in modo continuativo e sostanziale. Come dichiarato dalla stessa istante, [REDACTED] [REDACTED]: *“La debitoria ad oggi maturata (pari a circa complessivi Euro 350.000,00) rinviene esclusivamente da esposizioni relative alla attività della ditta individuale [REDACTED], società di cui sono*

solo formalmente stata titolare fino al 2019, ma la cui costituzione è stata voluta da [REDACTED], il quale ne curava in via esclusiva l'attività; all'epoca ero giovanissima e avevo solo 20 anni per cui non avevo alcuna competenza per svolgere detta attività nel settore edile.

Le cause della debitoria sono ascrivibili, quindi, alla mala gestio dell'attività della ditta individuale e alle scelte operative assunte esclusivamente [REDACTED]. Quando nel 2019, ormai “adulta” e [REDACTED] sottoposta a cure neuropsichiatriche come documentato da certificati medici che mi riservo di produrre, ho scoperto – a seguito della ricezione di intimazioni di pagamento e cartelle esattoriali – la situazione di dissesto economico in cui versava la ditta individuale (...). La gestione effettiva della ditta individuale, seppur a me intestata, è stata attraverso pressioni psicologiche e ricatti emotivi esclusivamente, nelle mani di mio padre, che ha avviato commesse pubbliche e rapporti contrattuali, con il supporto di consulenti di sua fiducia che non mi fornivano alcuna informazione né collaborazione nonostante fossi la titolare legale dell'impresa...” e agli impatti che questo ha determinato sulla salute fisica e mentale dell'istante compromettendo la capacità della stessa di vigilare e opporsi alle scelte gestionali [REDACTED] che ha assunto obbligazioni e provocato l'indebitamento senza il suo reale controllo nonostante ne fosse legalmente responsabile in qualità di titolare.

Pertanto, si può verosimilmente dedurre secondo la ricostruzione dei fatti fornita e documentata che l'istante non ha mai agito con dolo o malafede nella gestione della ditta individuale.

Per tali motivi, al fine di contenere le conseguenze pregiudizievoli derivanti dallo stato di dissesto, l'istante dichiarava di aver convertito la ditta individuale in una azienda agricola.

Dalla relazione dell'OCC, infatti, si apprende che a partire dal 2018 [REDACTED] come da visura camerale all'uopo estratta ha avviato l'attività agricola variando la denominazione della ditta individuale da [REDACTED]

[REDACTED] in [REDACTED] ma con i medesimi dati “anagrafici” (C.F.: [REDACTED], P.IVA: [REDACTED]).

Tuttavia, tale iniziativa, pur rappresentando un tentativo concreto di risollevarsi dalla situazione debitoria, non ha prodotto i risultati economici auspicati.



Dal ricorso e della relazione dell'OCC, inoltre, emerge che la debitrice non è proprietaria di alcuna consistenza immobiliare; parimenti la Ditta Individuale [REDACTED] non ha nessun bene intestato, atteso che l'attività agricola si è sempre svolta mediante locazione di fondi rustici.

Ciò posto, l'istante rappresentava di poter mettere a disposizione della procedura:

- attivo di natura mobiliare ovvero beni strumentali registrati [REDACTED] e non registrati [REDACTED] per l'esercizio dell'attività di cui la stessa è esclusiva titolare per un importo complessivo pari a circa € 1.400,00;
- disponibilità liquide derivanti da rapporto di conto corrente [REDACTED] pari a circa € 8.000,00, attualmente indisponibili a seguito di pignoramento presso terzi instaurato dalla medesima Banca;
- finanza esterna derivante dalla disponibilità del [REDACTED] [REDACTED] ad apportare alla eventuale apertura della procedura di liquidazione controllata, la somma di Euro 10.000,00 nonché dalla vendita di un immobile di proprietà della madre, [REDACTED], valutato in Euro 20.000,00;

per un totale pari ad € 40.000,00 circa cui va aggiunta la quota disponibile per i redditi da lavoro.

Chiedeva, pertanto, di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa.

COMPETENZA

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che, seppur parte debitrice abbia spostato la propria residenza dal [REDACTED] al [REDACTED] in data 12 agosto 2025 per esigenze di lavoro, in applicazione dell'art. 28 CCII, tale circostanza non rileva posto che il trasferimento del centro degli interessi principali risulta intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata avvenuta in data 30.06.2025.

INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.

PRESUPPOSTI

In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.



PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata*] e laddove al secondo comma dispone che "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*".

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.



RELAZIONE GESTORE OCC

Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

DEL CASO

Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.

Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:

Mandato professionale Advisor, [REDACTED];
OCC ODCEC SALERNO - Istanza Nomina Gestore Crisi [REDACTED];
OCC ODCEC SALERNO - Nomina Gestore Crisi - [REDACTED];
Accettazione incarico Gestore Crisi [REDACTED];
Documenti Identità [REDACTED] - CDI e TS;
Certificato Carichi Pendenti [REDACTED];
Visura storica - [REDACTED];
Visura catasto fabbricati e terreni [REDACTED];
Inventario Analitico beni strumentali [REDACTED];
Visura PRA e Libretto circolazione autotarro [REDACTED];
Verbale audizione istante del 02.04.2025;
Verbale audizione istante del 06-28.04.2025;
N. 3 contratti di affitto di fondi rustici e ricevute registrazioni ADE;
Relazione tecnico-economica [REDACTED];
Prospetto Ricavi [REDACTED];
Dichiarazione dei redditi PF 2019-2020-2021;
Dichiarazioni dei redditi PF 2016-2017-2018;
Documentazione clinica prodotta [REDACTED];
Adesione Definizione agevolata;
Autodichiarazione Certificazione CRIF;
Fattura [REDACTED] - [REDACTED];
Visura ordinaria [REDACTED];
Bilancio Esercizio e ricevuta deposito 2023-2024 [REDACTED];
[REDACTED] Estratti Conto e Lista Movimenti 2023-2025;
[REDACTED] Estratti Conto 2020-2024;
[REDACTED] Estratti Conto 2021-2025;
[REDACTED] - Pignoramento presso terzi del 20.05.2025;
[REDACTED] e libretto di risparmio [REDACTED];
[REDACTED] Contratto Finanziamento apertura di credito [REDACTED];
Dichiarazione apporto finanza esterna [REDACTED];
Elenco Formalità Immobile [REDACTED];
Perizia di stima immobile [REDACTED] del 14.06.2025;
Dichiarazione apporto finanza esterna [REDACTED];
Dichiarazione sostitutiva atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
Contratto di lavoro [REDACTED];
Assegno Unico [REDACTED];



Certificato di Stato civile, di famiglia e residenza [REDACTED];
Dichiarazione spesa media mensile nucleo familiare;
Precisazione del credito ADER;
[REDACTED]_Precisazione Credito INPS;
Precisazione Credito INAIL;
Atto di precetto [REDACTED];
Precisazione del credito [REDACTED];
Circolarizzazione del credito [REDACTED];
Circolarizzazione del credito [REDACTED];
Precisazione del credito [REDACTED];
Precisazione del credito [REDACTED];
Buste paga dipendenti annualità 2016;
Verbali Ispettorato del Lavoro;
Ricorso avverso ordinanza di ingiunzione Ispettorato del Lavoro;
Atto di precetto [REDACTED];
Rinuncia credito [REDACTED];
Preventivo OCC SA Proc. [REDACTED].

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa **€ 320.000,00**.

Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Preliminarmente, giova precisare che, come emerge dalla visura estratta dal Registro delle Imprese in data 21.05.2025, in atti, la [REDACTED] risulta essere titolare della [REDACTED]

[REDACTED] (N. REA: [REDACTED], P.IVA: [REDACTED]) con sede in [REDACTED] al [REDACTED], iscritta con la qualifica di Impresa Agricola nella Sezione speciale dal [REDACTED] e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art 2 CCII, potendosi qualificare quale imprenditore agricolo ed avendo agito in virtù di una situazione debitoria mista, comprensiva di debiti derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale oltreché di debiti di natura personale.

A ciò si aggiunga che, la circostanza secondo cui la debitoria ad oggi maturata rinviene principalmente da esposizioni relative alla precedente attività esercitata dall'istante nell'ambito della ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED], di cui la stessa è stata formalmente titolare fino al 2019, non rileva atteso che tale società, seppur iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno nella sezione Ordinaria, era qualificata come ditta individuale che adottava il regime di contabilità semplificata per le imprese minori.

In ogni caso, si rammenta l'orientamento della Suprema Corte cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui, in presenza di una debitoria mista o c.d. promiscua, caratterizzata dal permanere di debiti maturati nell'ambito del pregresso esercizio dell'attività d'impresa, è inammissibile l'accesso alla procedura del consumatore, riservata esclusivamente alla definizione di debiti di natura consumeristica. Pertanto, la persona fisica titolare di obbligazioni miste, nell'impossibilità ad accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, può comunque conseguire l'esdebitazione mediante l'istituto della liquidazione controllata (cfr. Cass., 26 luglio 2023, n. 22699).

Tanto premesso, atteso il riscontro mediante la documentazione in atti dell'esistenza di patrimonio esclusivamente mobiliare oltre che della disponibilità di finanza esterna, per come documentato, con riguardo alla quantificazione



dell'attivo patrimoniale, si rileva un attivo pari ad € 40.000,00 circa, a fronte di una debitoria complessiva di € 320.000,00 circa.

A ciò si aggiunga che, il nucleo familiare, come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia, è composto da tre persone: [REDACTED]

Ciò posto, sulla base delle dichiarazioni della debitrice riscontrate dalla documentazione allegata in ordine alle spese mensili sostenute per sé e per i figli minori, alla luce anche del contratto di affitto stipulato di recente a seguito del trasferimento dell'istante presso il comune di Piacenza per motivi di lavoro per € 700,00 al mese nonché considerato il reddito mensile netto da lavoro dipendente pari a circa € 1.700,00, come emerge dalle buste paga in atti, cui va aggiunto l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico percepito mensilmente dalla ricorrente, pari ad € 400,00 netti, si ritiene, allo stato, di indicare quale somma sufficiente a garantire un mantenimento dignitoso per sé e la sua famiglia l'importo di € 1.600,00, dovendosi mettere a disposizione della presente procedura concorsuale tutte le somme eccedenti quella indicata.

Pertanto, considerata la quota disponibile da mettere a disposizione della procedura pari a circa € 500,00 al mese, l'attivo patrimoniale complessivo è rappresentato da una cifra totale pari a circa € 58.000,00 a fronte di una debitoria di € 320.000,00.

Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti.

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.

Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, la debitrice non ha mai beneficiato di alcuna esdebitazione, né ai sensi della L. n. 3/2012, né ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 e che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico-finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.

CONCLUSIONI

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;



5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;

VISTO L'ART. 270 CCII:

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) quale persona fisica nonché nella propria qualità di Titolare della Ditta Individuale denominata [REDACTED] [REDACTED] già [REDACTED] con sede in [REDACTED], al [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), P.IVA [REDACTED]);

2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;

3. **nomina** liquidatore della procedura il dott. [REDACTED] [REDACTED], iscritto nell'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Salerno nonché iscritto nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019;

4. **dispone** che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;

5. **dispone** che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;

6. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;

7. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;

8. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

10. **DISPONE**: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;



11. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. **ORDINA**, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
14. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
15. **DETERMINA** provvisoriamente che la somma necessaria per il sostentamento del debitore e dei figli minori sia pari ad € 1.600,00, con riserva per il liquidatore di comunicare eventuali cambiamenti del reddito *in melius*;
16. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
17. **DISPONE IN ATTUAZIONE**, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
19. **ASSEGNA**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
20. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
21. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
22. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;



23. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
24. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
25. **ORDINA** al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
26. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
27. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
29. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);
31. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
32. **DISPONE** che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
33. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
34. **DISPONE** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
35. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;



36. **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

37.

Così deciso 3.12.2025

*Il Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina Valiante*

